

P4HR: I DIRITTI UMANI ENTRANO NEL TRATTAMENTO PENITENZIARIO

PRISON FOR HUMAN RIGHTS: A NEW PROPOSAL FOR THE PENITENTIARY TREATMENT

Luisa Ravagnani • Carlo Alberto Romano

Abstract

The authors give evidence of the work performed within a treatment proposal activated in the Prisons of Brescia and concerning an educational path based on Human Rights. This concept is not used in the traditional sense, normally addressed in prison and related to the possible violations of human rights that the prison context does not infrequently produce, but as a means of affirming the personality of the individual that can enter in contact with the awareness that other people may be subjected to the violation of their fundamental rights and that even those in detention can do something to protect others from Human Rights violations.

Keywords: Human Rights • Penitentiary Treatment • Training • Prison • Inmates

Riassunto

Gli autori danno conto del lavoro svolto all'interno di una proposta trattamentale attivata negli Istituti penali di Brescia e avente a oggetto un percorso educativo basato sui Diritti Umani. Tale concetto non viene utilizzato nella accezione tradizionalmente affrontata in carcere e relativa alle possibili violazioni dei diritti umani che il contesto carcerario non infrequentemente produce ma come strumento di affermazione della personalità dell'individuo detenuto posto in contatto con la consapevolezza che altre persone possono subire la violazione dei loro diritti fondamentali e che anche chi è detenuto può fare qualcosa per arginare o evitare tali fatti

Parole chiave: Diritti umani • trattamento penitenziario • formazione • carcere • detenuti

Per corrispondenza: Luisa Ravagnani, gruppo ricerca Criminologia UNIBS, luisa.ravagnani@unibs.it

Luisa RAVAGNANI, gruppo di ricerca Criminologia, Università degli Studi di Brescia, luisa.ravagnani@unibs.it
Carlo Alberto ROMANO, Università degli Studi di Brescia

P4HR: I DIRITTI UMANI ENTRANO NEL TRATTAMENTO PENITENZIARIO

Utilizzare i Diritti Umani per fare trattamento in carcere, contrariamente a quanto si potrebbe essere portati a pensare, non è una pratica consueta.

Il connubio concettuale fra carcere e Diritti Umani tendenzialmente fa riferimento alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo ma anche e soprattutto a una serie di strumenti sovranazionali che nel tempo si sono succeduti con l'obiettivo di tenere alta l'attenzione verso i contesti dove l'esercizio di tali diritti potrebbe risultare limitato, e non vi è dubbio che il carcere sia fra questi.

Così, l'art 10 dell'International Covenant on Civil and Political Rights stabilisce che *"tutte le persone private della loro libertà devono essere trattate con umanità e con rispetto della loro dignità di esseri umani"*¹, il Principle 1 of the Basic Principles for the Treatment of Prisoners sottolinea che *"Tutti i prigionieri devono essere trattati con il rispetto dovuto inerente alla loro dignità e ai loro valori come esseri umani"*², il Principle 1 of the Body of Principles for the protection of all Persons under any Form of Detention or Imprisonment dichiara che *"tutte le persone sotto qualsiasi forma di detenzione o imprigionamento devono essere trattate in modo umano e con rispetto della loro inerente dignità di essere umano"*³. Anche l'African Charter on Human and People's Rights, all'art 5 considera il tema e ripete che *"tutti gli individui devono avere il diritto al rispetto della dignità inerente all'essere umano e il riconoscimento del loro status legale"*⁴, così come l'American Convention on Human Rights che, sempre all'art 5 ripete che *"tutte le persone private della loro libertà devono essere trattate con il rispetto inerente alla dignità dell'essere umano"*⁵.

Ma questo assunto, seppur fondamentale, non è l'approccio da cui abbiamo voluto muovere.

Abbiamo infatti deciso, naturalmente in accordo con la Direzione penitenziaria degli istituti penali di Brescia e debitamente autorizzati dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, di avviare un progetto il cui titolo risulta ampiamente descrittivo dell'obiettivo perseguito.

P4HR è acronimo di Prison for Human Rights, titolo in cui la preposizione FOR risulta decisamente esplicativa dell'approccio voluto. Cosa possono fare i detenuti PER i Diritti Umani?

Se è pur vero che l'utilizzo dei diritti umani viene con maggiore frequenza accostato a istanze rivendicative generate nella cornice dell'attività politica (ma non mancarono clamorose attestazioni di evocazione dei diritti umani anche in altri contesti, come quello olimpico/sportivo⁶) la matrice educativa dei diritti umani ha trovato la sua consacrazione nel programma del progetto "The United Nations Decade for Human Rights Education" promosso dalle Nazioni Unite fra il 1995 e il 2004 e definito come un programma di: *"Training, dissemination and information efforts aimed at the building of a universal culture of human rights through the imparting of knowledge and skills and the molding of attitude which are directed to:*

(a) *The strengthening of respect for human rights and fundamental freedoms;*

(b) *The full development of the human personality and the sense of its dignity;*

(c) *The promotion of understanding, respect, gender equality, and friendship among all nations, indigenous peoples and racial, national, ethnic, religious and linguistic groups;*

(d) *The enabling of all persons to participate effectively in a free society*

(e) *The furtherance of the activities of the United Nations for the Maintenance of Peace"*⁷.

In questo senso *"Education in human rights is itself a fundamental human right and also a responsibility: the Preamble to the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) exhorts "every individual and every organ of society" to "strive by teaching*

- 1 International Covenant on Civil and Political Rights, Art 10: "All persons deprived of their liberty shall be treated with humanity and respect for the inherent dignity of the human person".
- 2 Basic Principles for the treatment of Prisoners, Principle 1: "All prisoners shall be treated with the respect due to their inherent dignity and value as human beings".
- 3 Body of Principle for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment, Principle 1: "All persons under any form of detention or imprisonment shall be treated in a humane manner and with respect for the inherent dignity of the human person".
- 4 African Charter on Human and Peoples' Rights, Art. 5: "Every individual shall have the right to the respect of the dignity inherent in a human being and to the recognition of his legal status".
- 5 American Convention on Human Rights, art 5 (2): "all persons deprived of their liberty shall be treated with respect for the inherent dignity of the human person".

- 6 Il progetto olimpico per i diritti umani (OPHR) era un'organizzazione americana fondata nel 1967 dal sociologo Harry Edwards e altri, tra cui gli olimpionici Tommie Smith e John Carlos, primo e terzo classificato nella gara dei 200 metri svoltasi a città del Messico nel 1968 e assurti a notorietà mondiale per aver indossato e mostrato guanti neri durante l'esecuzione dell'inno americano. Lo scopo dell'organizzazione era di protestare contro la segregazione razziale e il razzismo nello sport e in generale.
- 7 Adapted from the Plan of Action of the United Nations Decade for Human Rights Education (1995-2004), paragraph 2, and ed. by Nancy Flowers, <http://hrlibrary.umn.edu/educmat/hreduseries/hereandnow/Part-2/HRE-intro.htm>

and education to promote respect for these rights and freedoms.” *The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) declares that a government “may not stand in the way of people learning about [their rights]”* (Flowers, 2019).

In linea con quanto sostenuto da Khan (2016) “*Education is viewed as an important institution that contributes to cohesion by socializing the new members*” mentre Osler e Starkey (2010) “*draw on international examples to discuss how schools can work with young people to promote the ideals of justice and peace. Human rights principles are applied to the challenges of living together democratically*” appare quindi evidente come, all’interno di un contesto complesso come quello penitenziario, nel quale i percorsi formativi sono più che altrove bisognevoli di strumenti specifici dotati di un concreto approccio riabilitativo, i diritti umani possano acquisire una straordinaria valenza educativa.

Come già sostenuto da chi scrive (Romano, 2011) “*Il mito risocializzativo, nella sua accezione pedagogico precettiva, ha ormai esaurito il suo percorso ideale; capita così che certi aspetti deteriori della punizione, estromessi dal significato formale di afflittività intrinseca alla sanzione penale, sono de facto in alacre e malcelata attesa di farvi rientro, in palese repulsione delle spinte progressiste che, più o meno formalmente, hanno segnato la propulsione normativa della seconda metà del secolo scorso*”, e in questa cornice si collocano le interessanti riflessioni di Buffa (2013), secondo il quale “*la gestione organizzativa del carcere ha una natura politica*” e riprende vitalità il celebre pensiero Foucaultiano nell’accezione (2011) secondo la quale egli “*ha l’impressione che esista una perpetua articolazione del potere sul sapere e del sapere sul potere*”. Fondamentale diviene allora il richiamo di Manconi e Torrente (2015) allo spostamento, nella perpetua contraddizione endopenitenziaria fra infantilizzazione e responsabilizzazione, verso la responsabilizzazione, per ridare un senso non contingente alla pena. L’idea è confermata da Lombardi Vallauri (2012) per il quale, “*... in un dispositivo pedagogico caratterizzato da elementi costrittivi (ma non coercitivi) si realizza un’educazione alla libertà come autoresponsabilità invece che come possibilità di agire ogni impulso soggettivo ignorando gli altri e il contesto*”.

1. Come è nata l’idea?

Se il dettato costituzionale italiano, che all’articolo 27 sancisce la finalità rieducativa della pena, costituisce la premessa logico-sistematica di questa proposta (*Il carcere che rispetta i diritti – sia prima della condanna che durante l’esecuzione della pena – è l’unico terreno possibile per far camminare la rieducazione*, Castellano & Stasio, 2009) è nell’Art. 26.2 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, laddove afferma che “*l’educazione debba essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità e debba promuovere la comprensione, la tolleranza, l’amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi per il mantenimento della pace*” che abbiamo individuato la cornice entro la quale muoverci. Nasce così, nel 2015, una proposta trattamentale per i detenuti degli istituti penali bresciani, proposta che gioco forza dovette, e deve, tener in debito conto le peculiari caratteristiche della popolazione peni-

tenziaria in generale e degli istituti entro i quali abbiamo deciso di operare.

È infatti noto come la percentuale di stranieri in carcere in Italia rappresenti una fetta consistente di presenze (35 % circa) che assume rilievo ancora maggiore negli istituti del nostro territorio (ove raggiunge valori doppi, attorno al 70% , in qualche momento anche superandoli), con provenienze da oltre una quarantina di diversi Paesi.

In un simile contesto, caratterizzato da forti e talvolta insanabili differenze culturali, linguistiche e religiose, diviene fondamentale l’individuazione di un “linguaggio comune”, una sorta di “*esperanto giuridico*” da cui partire per avviare un percorso di formazione al rispetto delle regole, al rispetto dell’altro e alla convivenza sociale.

Come può ben comprendersi, il canone aggregativo non può essere in alcun modo svolto da elementi valoriali, giuridici e culturali caratterizzanti una singola cultura poiché non necessariamente tali elementi si trovano a rivestire analogo valore in persone appartenenti a contesti culturali differenti. La scelta, dopo un articolato e vivace confronto, che ha coinvolto anche colleghi di diverse discipline, all’uopo interessati, è ricaduta sulla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo che, proprio per il suo carattere universalistico, dovrebbe vedersi riconosciuto un valore capace di valicare i confini dei singoli Stati.

È pur vero che non tutti i Paesi del mondo sono firmatari di tale strumento e alcune aree geografiche si sono dotate di specifiche Dichiarazioni dei diritti dell’uomo che differiscono, in parte, da quella delle Nazioni Unite (si pensi ad esempio alla carta africana dei diritti dell’Uomo o a quella dei Paesi Arabi) ma è comunque possibile formulare un discorso generalizzato per quanto riguarda la maggior parte dei valori – oggetto di riconoscimento/affermazione da parte di tali strumenti concettuali. Inoltre, l’esistenza stessa di strumenti che, con contenuti diversi, si occupano comunque di Diritti dell’Uomo, rinforza notevolmente l’idea che si tratti di un tema da considerarsi “trasversale” alle diverse culture.

L’art. 5 della Dichiarazione delle Nazioni Unite sull’educazione e sulla formazione ai diritti umani, al punto b) individuando le finalità di tale insegnamento nello sviluppo di una cultura universale dei diritti umani, in cui ognuno sia consapevole dei propri diritti e responsabilità nei confronti dei diritti degli altri e nella promozione dello sviluppo dell’individuo quale membro responsabile di una società libera, pacifica, pluralista e inclusiva, a nostro giudizio non esclude la possibilità che un tale approccio possa portare la persona detenuta anche a una consapevolezza critica rispetto all’agito criminoso, con evidenti effetti positivi in termini di inclusione sociale e abbattimento della recidiva. *Come ha detto la Corte Cost. nella nota sent. n. 349 del 1993 “chi si trova in stato di detenzione, pur privato della maggior parte della sua libertà, ne conserva sempre un residuo che è tanto più prezioso in quanto costituisce l’ultimo ambito nel quale può espandersi la sua personalità individuale.* (Ruotolo, 2012).

Ovviamente, lo strumento sovranazionale considerato, intende promuovere la formazione ai Diritti dell’Uomo in un’ottica allargata, predisponendo indicazioni astrattamente applicabili a tutta la collettività e non a contesti specifici,

tantomeno quelli così particolare dell'esecuzione penale. Tuttavia, una duplice riflessione pare a questo punto opportuna; in primo luogo e in termini generali, andrebbero considerate le ragioni dell'apparente ritrosia del sistema educativo italiano ad inserire nei curricula di studio (a vari livelli) proposte di avvicinamento a questa materia, tutt'al più lasciate alla buona volontà di qualche illuminato docente, diffondendo conseguentemente, negli studenti, l'idea che si tratti di argomento non di primaria importanza. Peccato, perché come afferma Venezia (2017) "*L'offerta scolastica in carcere rappresenta un'opportunità di rivisitazione delle proprie scelte*".

Del resto, in una ricerca in fieri, condotta degli scriventi, su un campione di agenti di Polizia Locale di alcune città italiane, è emerso come i Diritti Umani non siano oggetto di studio neppure nei corsi di formazione di tali Corpi; e almeno dalle Polizie Locali abbiamo ottenuto risposta, perché da altre Forze dell'Ordine (pur debitamente e formalmente interpellate) non è stato possibile reperire alcuna informazione.

Il secondo e fondamentale punto rileva come l'approccio penitenziario ai diritti umani, quando esista, sia sempre stato rivolto solo ed esclusivamente alla presentazione e rappresentazione di quei diritti che, a causa della detenzione stessa, risultavano compressi o eliminati. Tale approccio, ovviamente condivisibile e comprensibile, risulta di parziale utilità in vista del perseguimento del fine costituzionale rieducativo e, ancor più, delle finalità sottese alla Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'educazione ai Diritti Umani.

Infine sotto un ultimo e differente profilo, l'educazione ai diritti umani diventa strumento fondamentale anche per l'attuazione di un'educazione alla pace che, nell'Appello dell'Aia del 1999 (Mayer, 1995) è divenuta tema fondamentale della prima Conferenza Internazionale per la Pace. Ed elemento fondante dell'educazione alla pace è senz'altro l'insegnamento dei diritti dell'uomo, ritenuto in grado di accrescere il livello di amicizia e solidarietà fra i popoli (Sharma & Jain, 2012).

2. Come si è sviluppato il percorso?

Un percorso di promozione dei valori tutelati dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo è parso dunque non privo di interesse, soprattutto avuto riguardo alla originalità e innovatività dell'obiettivo posto al percorso di training: porre i detenuti nella condizione di sapersi e potersi attivare, anche dallo stato di detenzione, per la tutela dei diritti fondamentali altrui.

Con questo precipuo fine, dal 2015, è stato attivato un gruppo di lavoro, presso la Casa di Reclusione di Brescia - Verzano, che coinvolge tuttora circa 25 detenuti, di provenienza eterogenea, in incontri settimanali a tema Diritti Umani.

Occorre sottolineare come il valore aggiunto di questo gruppo, risieda oltre che nella differenza delle culture di provenienza, anche nella promiscuità del genere di appartenenza. Caratteristica di questo Istituto infatti è, storica-

mente, la proposta di percorsi trattamentali rivolti congiuntamente a detenute e detenuti, condizione non facilmente rinvenibile in altri istituti che pure comprendono la sezione detentiva femminile.

La presenza delle donne nel gruppo, seppur di non sempre agevole gestione a causa delle prevedibili dinamiche relazionali innescate dalla ruvida separazione detentiva, che trovano un momento di soluzione nel contesto trattamentale (la scuola, gli studi, i corsi), di fatto costituisce un valore tendenzialmente arricchente, grazie alla capacità tutta femminile di decodificare, in chiave emotiva, i tradizionali contenuti interpretativi della condizione espiativa erogati dai detenuti di genere maschile. Questa specifica situazione, unita al vario livello di scolarizzazione dei partecipanti, alle menzionate differenze linguistiche culturali e alle (più o meno incidenti) appartenenze religiose, hanno suggerito di optare per una modalità didattica tipo "workshop" anziché la classica lezione frontale.

Per coinvolgere maggiormente i partecipanti, dando loro la possibilità di comprendere al meglio il punto di partenza del percorso proposto, si è provveduto a consegnare a ciascun partecipante un opuscolo, realizzato dai detenuti dell'altro istituto cittadino, la Casa Circondariale "Fischione", nel quale la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo è stata tradotta e pubblicata nelle lingue principalmente utilizzate in carcere. Dal settembre 2018 il corso si è sdoppiato e viene proposto anche all'interno dell'offerta trattamentale della suddetta casa circondariale.

Sempre nell'ottica di avvicinamento ai temi dei Diritti Umani dei partecipanti, è stato chiesto agli stessi di individuare film, testi di canzoni, libri o altro materiale ritenuto inerente i Diritti Umani, eventualmente indicandolo anche nella lingua di appartenenza, in modo che per i trainers, fosse possibile reperirlo per poi renderlo successivamente accessibile, grazie a una traduzione svolta insieme, a tutti i partecipanti al corso.

Le segnalazioni più frequenti hanno riguardato pezzi musicali della cultura tradizionale di appartenenza che, ascoltate in carcere - sovente con la proiezione del relativo video - sono poi divenute oggetto di discussione in relazione ai contenuti riguardanti i Diritti Umani sottesi e alle condizioni sociopolitiche che hanno generato i testi. Questo tipo di lavoro è risultato particolarmente gradito ai detenuti, soprattutto stranieri, che hanno potuto riavvicinarsi a documenti scritti, sonori e/o visivi, celebrativi della propria cultura, altrimenti non facilmente reperibili in carcere. Per gli italiani, invece, il confronto con elementi linguistici, culturali e religiosi estremamente differenti è risultato molto utile per provare a comprendere il contesto di provenienza di persone con le quali, pur condividendo le celle e magari lunghi periodi della propria vita, il dialogo difficilmente aveva superato il livello di conoscenza basilare.

Il progetto ha anche offerto ai detenuti l'opportunità di incontrare testimoni privilegiati che lavorano nell'ambito dei diritti dell'uomo; sono stati organizzati incontri con una psichiatra di guerra, la quale ha presentato, in una opportuna cornice professionale, le conseguenze, dal punto di vista psicopatologico, che possono riguardare le persone coinvolte in eventi bellici della nostra epoca, contribuendo

a sfatare molte delle superficiali interpretazioni su questi temi che, spesso, vengono tratte dai media; sono stati organizzati incontri con personale di Emergency, durante i quali i detenuti hanno avuto modo di constatare come le problematiche della grave emarginazione non appartengano esclusivamente al mondo della povertà ma, purtroppo, emergano sempre più anche nelle nostre realtà; gli incontri con i rappresentanti del locale centro culturale islamico hanno favorito una visione non divisiva delle appartenenze religiose così come gli incontri con esponenti di associazioni che si occupano di accoglienza migranti e richiedenti protezione internazionale hanno illustrato situazioni di assoluta schiavitù che molti detenuti europei, ma non solo i detenuti per il vero, ignorano totalmente.

Il lavoro del gruppo P4HR ha consentito di promuovere una rassegna cinematografica sui diritti dell'uomo che ha coinvolto sia i detenuti sia la comunità esterna. Le proiezioni sono state infatti effettuate parte in carcere, con l'accesso della comunità esterna interessata e parte in una sala cinematografica cittadina, con la partecipazione dei detenuti stessi, grazie a un permesso ex Art. 30 O.P. ottenuto, all'uopo, dalla competente magistratura di Sorveglianza che, per scelta degli Autori, è stata coinvolta *ab origine* sui contenuti e sulle proposte che il Corso avrebbe erogato nel tempo.

Per ogni pellicola selezionata, i detenuti hanno predisposto una scheda di presentazione contenente l'indicazione dei Diritti Umani emergenti, in un'ottica di trattazione consapevole della Dichiarazione Universale.

Da ultimo, con la partecipazione di alcuni partner del mondo esterno, è stato possibile organizzare alcuni eventi ricreativi (i.e. coffee morning aperti alla comunità esterna) finalizzati a raccolta fondi da destinare a soggetti con particolari necessità, selezionati e individuati dai detenuti. Il passaggio alla realizzazione di azioni concrete, declinanti i contenuti della Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo, ha costituito elemento di forte motivazione alle attività del gruppo, chiaramente generata dalla consapevolezza che le barriere architettoniche poste a delimitare la libertà di movimento sono facilmente valicabili, per una volta, dall'impegno positivo a favore di bisogni esterni al carcere.

Quest'ultima attività è stata considerata dagli Autori una parte preminente del progetto di trattamento attuato mediante formazione sui Diritti Umani poiché implica l'adozione di un diverso paradigma di riferimento, nella rivendicazione di diritti fondamentali; il detenuto si attiva non per se stesso e/o per i propri compagni, in un contesto nel quale è abituato a percepirsi come vittima delle inadeguatezze del sistema (peraltro certificate dalla Corte europea, ma questo è altro è differente discorso) ma come forza motrice in grado di portare l'attenzione su altri soggetti i cui diritti fondamentali sono stati violati, attivandosi altresì anche per configurare azioni di supporto/sostegno concreto e definito.

Secondo Galtung, 1997, infatti, sono proprio *"...i bisogni piuttosto che i diritti che ci spingono a guardare ai fattori causali piuttosto che agli attori malvagi"*.

Ulteriore passaggio previsto dal percorso è stato quello relativo alla *peer to peer education* in relazione ai Diritti

Umani: il gruppo P4HR è stato coinvolto in una attività di presentazione dei Diritti dell'Uomo a un altro gruppo di detenuti, redattori del periodico Z508, edito dagli istituti penali cittadini, con i quali ha avviato una significativa e profonda discussione su alcuni temi pregnanti quali il diritto alla vita e alla dignità. Per questo specifico obiettivo, fondamentale importanza hanno avuto alcune studentesse del Corso di Laurea in Giurisprudenza della Università degli Studi di Brescia, impegnate come volontarie nel progetto polo universitario di Verzano i cui referenti di Ateneo sono gli scriventi.

Sul fronte del dialogo con il mondo dell'istruzione di secondo grado, significativo è risultato essere anche il confronto con alcune scuole secondarie superiori cittadine, con le quali si è previsto un percorso parallelo di analisi di singoli diritti umani, attraverso l'utilizzo del medesimo materiale documentale (libri, film, canzoni) successivamente discusso e commentato da detenuti e studenti in occasione di incontri diretti, sia attraverso scambi di corrispondenza, mediata da docenti e trainers.

La formale costituzione del Gruppo nel 2018, ha avviato il tentativo di coinvolgere altre persone e strutture detentive in Italia e all'estero che, a oggi, ha favorito lo start-up del modello P4HR in Argentina, grazie all'impegno di personale formato ad hoc dagli Autori.

Dal punto di vista di precedenti, analoghe esperienze, come detto, la letteratura non presenta molti spunti. L'esperienza meglio descritta è quella che ha avuto luogo presso la prigione di Grateford in Pennsylvania, in attuazione di un inside/out program gestito dalla Temple University. Tuttavia, tale esperimento descritto da Saxton (2016) con la seguente affermazione *"Teaching in jail, in a depressing visiting room, where everyone sits on scratched plastic chairs, and half the students wear regulation navy blue sweats, while a surveillance camera hangs in the middle of the room and open phone booths with plexiglass windows line one wall, showed me the transformative potential of teaching human rights"*, pur avendo molteplici punti in comune con quello avviato a Brescia (si consideri, per esempio, la presenza di agenti, il sistema di videosorveglianza, la tendenza dei detenuti a riportare ogni discussione sui diritti dell'uomo sul modello carcerario, con conseguente assunzione del ruolo di vittima del sistema) ha una finalità didatticamente orientata sui Diritti Umani, a differenza di quella da noi perseguita che, come detto, intende coinvolgere i detenuti in attività concrete in difesa dei diritti fondamentali di figure umane fortemente vulnerabili.

Un altro punto in comune con il progetto della Pennsylvania è riscontrabile nella presenza di studenti universitari a supporto dei formatori del corso, importante per creare un ambiente vivace e produttivo, assai più vicino a quello delle aule universitarie che non delle aulette-studio in carcere.

È interessante notare come sia nel carcere della Pennsylvania, sia in quello bresciano, le posizioni dei detenuti nei confronti dell'utilizzo del carcere e del sistema penale in generale siano sempre più accondiscendenti verso la "ovvia" durezza del sistema carcerario rispetto a quelle degli studenti; sempre Saxton sottolinea infatti come nessun detenuto abbia espresso, durante la discussione di specifici diritti,

opinioni a favore dell'abolizione del carcere o della necessità di rivedere il sistema sanzionatorio in termini di alleggerimento delle pene mentre, in alcuni casi, gli studenti provenienti dall'esterno si siano dichiarati a favore dell'abolizionismo carcerario. Analogamente, a Brescia, discutendo di diritto alla vita e di conseguente compatibilità con la pena di morte o con forme particolarmente dure di detenzione, i detenuti hanno, per la maggior parte, espresso posizioni favorevoli a misure punitive di assoluto rigore per alcune tipologie di reato, mentre gli studenti hanno fortemente sostenuto la scarsa o nulla utilità (o addirittura la dannosità) di tali strumenti.

Altro punto in comune nelle discussioni *inside/out* è certamente quello legato alla difficoltà per i detenuti di implementare i diritti umani quando, a loro parere, nella privazione della libertà così come è loro applicata dallo Stato sono insite palesi violazioni di diritti fondamentali quali quello alla salute, alla vita familiare e talvolta alla dignità stessa. La sfiducia nelle istituzioni è, purtroppo, uno dei punti fondamentali che accomuna la discussione in strutture penitenziarie molto distanti fra loro sia geograficamente sia culturalmente. I detenuti partecipanti al gruppo hanno più volte sostenuto, riferendosi anche a precedenti carcerazioni, come sia veramente difficile in carcere avere accesso a chiari riferimenti normativi aventi a oggetto le regole di vita inframuraria e, ancor più, a documenti sovranazionali. Sebbene vada sottolineato che, per quanto riguarda questi ultimi, la dichiarata non conoscenza dell'esistenza degli stessi non avrebbe comunque reso possibile la richiesta di consultazione, è chiaro che, se avere accesso a documenti rilevanti sui diritti umani a fini di auto tutela è problematico, ancor più lo diviene per la tutela dei diritti altrui. Anche se, invece e in accordo con le Standard Minimum Rules ad: "*All prisoners shall be provided promptly with written information about the regulations which apply to them and on their rights and obligations*"⁸.

A tal proposito, una ricerca svolta in un carcere Australiano sullo stato di implementazione dei diritti umani secondo la percezione degli stessi detenuti ha rilevato come "*There were different experiences of access to the Charter (in Victoria) and to human rights information. Some said that some prisons provide a copy as part of orientation procedures. Some reported that their attempts to access the Charter were blocked, or for such requests to cause problems for them in the prison. These observations reflected a belief in the power of the Charter, but also their perceptions of a broader trend of recriminations for making complaints. When asked what Charter rights they had heard of, one respondent wrote (in the preliminary background survey used in the prison groups) 'Not sure, we have asked for the book on human rights to be provided in gaol but it was not only refused but we were also given a hard time if we pushed the point'. These findings raise important questions about, for example, staff attitudes, rights awareness in prison, and the*

capacity of prisons to be really rights compliant. The core 'right' claimed by prison participants here was to be treated with respect, as an equal human being" (Naylor, 2015).

Decisamente comune a tutti i partecipanti è risultata la richiesta di essere maggiormente informati riguardo ad accadimenti storici utilizzati come esempi pratici di Gross Human Rights Violations, quali le dittature nazifasciste, il genocidio in Rwanda o le già menzionate schiavitù moderne; ciò peraltro indica una propensione ad aumentare le proprie conoscenze già di per sé favorevolmente valutabile. La composizione mista del gruppo bresciano, con persone provenienti dall'Africa, ha poi reso possibile il confronto su fatti altrimenti non facilmente (ri)conoscibili da persone di cultura medio-bassa.

L'importanza di guardare alle istituzioni anche come strumento per vedere rispettati i propri diritti trova un terreno poco fertile fra persone che ritengono di aver in qualche modo subito un trattamento non modellato dalla legalità. A tal riguardo, andrebbe affrontata una seria riflessione sulle modalità con le quali, nel nostro Paese e per esempio, il sistema di attualizzazione delle pene avviato dopo le condanne CEDU non consenta al condannato di partecipare in modo significativo alla progettazione e programmazione del percorso esecutivo che lo riguarda e che, in questo modo, rischia di svilire alcuni innovativi contenuti (i.e. le cosiddette prescrizioni riparative) a mera, e talvolta, folcloristica, sanzione aggiuntiva, quasi mai interiorizzata dal detenuto e quindi poco utile per attivare la invece fondamentale consapevolezza motivazionale da cui deve scaturire il contributo riparativo.

3. Quale obiettivo si pone il progetto?

Il percorso intrapreso non ha certo la presunzione di trasformare radicalmente i processi di pensiero delle persone coinvolte ma, come sostenuto anche da Saxton, (2016) sebbene per alcuni possa trattarsi di un modo diverso per occupare il tempo, per altri può trasformarsi in una forma di positivo attivismo e, in ogni caso "*in between, many positive changes can happen*".

Secondo Buber (2011), del resto, "*Il compito dell'uomo non è di estirpare l'impulso verso il male, ma di congiungerlo con quello verso il bene*".

L'obiettivo che gli Autori si pongono è quindi di costruire un modello che consenta la partecipazione di detenuti reclusi in qualsiasi Paese del mondo, in modo da creare un movimento globale di tutela dei Diritti dell'Uomo generato dal carcere attivamente rivolto verso l'esterno. Naturalmente, siamo consapevoli dell'ambizione sottesa a un simile risultato, ma ci conforta quanto pensa Ferraro (2013): "*L'interazione continua verso l'ambiente, la ricezione di quegli scenari sempre più attrattivi e incentivanti (o comunque alternativi e nuovi) sposta la qualità degli interessi del sanzionato su standard progressivamente più elevati determinando una conseguenza molto importante: la livellatura verso l'altro degli stessi*. Siamo pertanto e altresì convinti che un simile approccio porterebbe benefici in una duplice direzione: da un lato quella della re-

8 Principles on Detention or Imprisonment, principle 13; SMR, rule 35.

sponsabilizzazione dei condannati nei confronti della società da essi ferita e dall'altra l'abbattimento (o meglio, il ridimensionamento) del pregiudizio nei confronti del detenuto da parte della comunità esterna.

Entrambe le strade portano, comunque, verso un sistema penitenziario diverso e, forse, migliore.

Riferimenti bibliografici

- Buber, M. (2011). Immagini del bene e del male (1952).. In A. Cassese, *L'esperienza del male*. Bologna: Il Mulino.
- Buffa, P. (2013). *Prigioni*. Torino: Gruppo Abele.
- Castellano, L. & Stasio, D. (2009). *Diritti e castighi. Storie di umanità cancellata in carcere*. Milano: Il Saggiatore.
- Ferraro, S. (2013). *La pena visibile*. Soveria Mannelli: Rubbettino.
- Flowers, N. (2019). <http://hrlibrary.umn.edu/edumat/hre-duseries/hereandnow/Part-2/HRE-intro.htm>.
- Foucault, M. (2011). *L'emergenza delle prigioni*. Firenze: La casa Usher.
- Galtung, J. (1997). *I diritti umani in un'altra chiave*. Milano: Esperia.
- Khan, Z. N. (2016). Role of Education in Building Social Cohesion. *International Journal of Secondary Education*, 4, 2, pp. 23-26.
- Lombardi Vallauri, L. (2012). Postfazione. In S. Buzzelli, *I giorni scontati*. Roma: Sandro Teti.
- Manconi, L. & Torrente, G. (2015). *La pena e i diritti*. Roma: Carocci.
- Mayer, R. (1995). *Conflict management: the courage to confront*. Columbus: Battelle Press.
- Naylor, B. (2015). Researching Human Rights in Prisons. *Monash University, Australia, International Journal for Crime Justice and Social Democracy*, 4, 1: 86, <http://www-crimejusticejournal.com>
- Osler, A. & Starkey, H. (2010). *Teachers and Human Rights Education*. Stoke-on-Trent, UK: Trentham Books Ltd.
- Romano, C.A. (2011). Le sbarre Invisibili. *Rassegna Italiana di Criminologia*, 3: 6-9.
- Ruotolo, M. (2012). Salute e carcere. In L. Chieffi (ed.), *Bioetica pratica e cause di esclusione sociale*. Milano-Udine: Mimesis.
- Saxton, M. (2016). Teaching Human Rights. *Radical Teacher, A socialist, feminist and anti-racist journal on the theory and practice of teaching*, 104: 50. <http://radicalteacher.library.pitt.edu>
- Sharma, V. & Jain, S. (2012). Peace Education and Human Rights in Twenty First Century: a review. *International Journal of social sciences & interdisciplinary research*, 1, 2: 199, <http://indianresearchjournal.com>
- Venezia, A. (2017). Buone pratiche in carcere. In A. Benucci & G.I. Grosso, *Buone pratiche e repertori linguistici in carcere*. Roma: Aracne.